



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Snals Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola, Assante Mariano Gennaro, Carrieri Domenico, Longobardi Mario, Correnti Marco, Gargiulo Ferdinando, Calabrese Gennaro, Calabrese Candida, Serino Valeria, Vitiello Davide, Verdolino Raffaele, Sansone Francesco, Troise Ciro, Cirillo Luigi, Boccia Angela, Sorrentino Mario, Mastellone Gaetano, Federico Vincenzo, Basilicata Michele, Pecchia Adriano, Generoso Renato, Pinto Mario, De Gennaro Maria, Cassese Domenico, Foglia Antonio, Sorrentino Chiara, Vitiello Vincenzo, Nappo Raffaella, Nunziata Alessio, Di Maio Agostino Daniele, Di Cristo Francesco, Rea Carolina, Paduano Giovanna, Casillo Luigi, Carlino Gennaro, Miranda Samantha, Cirillo Giovanni, Puoti Giuseppe, Vatore Luigi, Celentano Gaetano, Sorrentino Maria, Arpaia Antonio, Carrara Alfonso, Alfano Agostino, Malafronte Mariarosaria, Russo Lucia, Ambrosio Milena, Di Pietro Andrea, Ferrara Luigi, Sorrentino Roberto, Bianco Immacolata Patrizia, Di Lietro Vincenzo, Esposito Annunziata, Casillo Maria, Guastaferro Cristina, Cirillo Davide, Cirillo Antonio, Onorato Gennaro, Vingiani Maria Grazia, Amoruso Raffaela, Sansone Rosita,

Sansone Maria, Panariello Antonio, Cirillo Antonio, Esposito Marcellino, Natalino Marcello, Ligozzi Giuseppe, Frate Lucrezia, Di Girolamo Domenico, Barone Andrea, Brunetti Stefano, Brunetti Pietro, Barbato Anna, Ruggiero Rosa, Menna Luigi, Iodice Marco, Oliva Amelia, Ascione Valentina, Carannante Francesco, Tommaselli Anna, Marigliano Ylenia, De Rogati Marco, Piccapane Daniele, Vito Salvatore Armando, Di Meo Salvatore, Generoso Catapano, Giulio Oliviero, Mauro D'Andretta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Sagnibene, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

del D.M. M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 26.11.2016, e con i quali sono state impugnate le graduatorie definitive del concorso di cui trattasi ivi indicate, non appaiono manifestamente infondati, e pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che si sono utilmente collocati nella classe di concorso nella quale i ricorrenti aspirano ad essere inclusi mediante la partecipazione al concorso, come richiesto con l'istanza contestuale del 26.11.2016;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione alla Udiienza Pubblica del 24 ottobre 2017, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO